

Comune di Giano dell'Umbria
PROVINCIA DI PERUGIA



Progetto Esecutivo per la realizzazione di un nuovo tratto
di strada di accesso allo stabilimento produttivo in variante
al PRG Operativo ed al Piano Attuativo di cui al C.C. n°34
del 28/06/2007.

Procedura SUAP art. 7-8 DPR 160/2010

3 Maggio 2021

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO PRELIMINARE


committente

DE MATTEIS NATURAL FOOD srl

Arch. Alessandro Bianchi

Studio Bianchi & Partners

Via P. Vannucci, 12 - 06030 Giano dell'Umbria (Pg)
Tel / Fax 0742-99825
info@studiobianchipg.it



INDICE

1.INTRODUZIONE.....	5
2.QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	6
2.1 La Normativa Europea.....	6
2.2 La Normativa Nazionale.....	6
2.3 La Normativa Regionale.....	9
3. ANALISI DELL'INTERVENTO URBANISTICO.....	14
3.1 L'area di intervento	14
3.2 Opere oggetto dell'intervento	15
4. PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA	17
4.1 Pianificazione paesaggistica e tutela dei beni culturali e del paesaggio.....	17
4.2 Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)	18
4.3 Aree naturali protette	19
4.4 Rete Natura 2000	19
5. PIANIFICAZIONE IN AMBITO REGIONALE E COMUNALE	21
5.1 Il Programma Strategico Territoriale (P.S.T.).....	21
5.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).....	22
5.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	23
5.4 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Giano dell'Umbria.....	27
5.5 Piano Attuativo P.U.C. "Piazza del Mercato"	33
6. LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE	34
6.1 Rete Ecologica della Regione Umbria (R.E.R.U.).....	34
6.2 Piano Regionale della Tutela delle Acque (P.T.A.).....	36
6.3 Strategia Energetica Ambientale Regionale (S.E.A.R)	36
6.4 Piano di Gestione dei Rifiuti	37
6.5 Piano Regionale della Qualità dell'Aria	37
6.6 Pianificazione Acustica Comunale	39
7.DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DI PIANO	41
8.VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.....	42
8.1 Caratteristiche e descrizione della modalità analitica utilizzata	42
8.2 Ambiente Idrico.....	42
8.3 Suolo e Sottosuolo.....	43
8.4 Flora, Fauna, Ecosistemi	43
8.5 Paesaggio ed Archeologia	44
8.6 Rumore	44
8.7 Atmosfera	45
8.8 Salute Pubblica	45

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

9. CONCLUSIONI 46

INDICE DELLE FIGURE 47

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

1.INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce, ai sensi dell'art.12 – Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Rapporto Preliminare ed è elaborato al fine di dare luogo alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il Rapporto Preliminare, elemento fondamentale all'interno della procedura di assoggettabilità a Vas, ha l'obiettivo di fornire le informazioni atte a definire la necessità o meno di intraprendere la procedura di VAS. Al suo interno vengono fornite tutte le informazioni utili oltre che a descrivere la variazione di Piano che si intende proporre anche ad individuare i principali impatti relativi alla sua attuazione con riferimento alle diverse componenti ambientali.

Tale documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente per la VAS, chiamate a decidere quale esito procedurale assegnare alla variante, ossia escluderla dalla VAS o intraprendere l'avvio del complessivo procedimento di VAS relativo.

Il presente elaborato, sviluppato sulla base dei criteri forniti dall'Allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha come oggetto la variante al P.R.G. ed al piano attuativo del Comune di Giano dell'Umbria per la realizzazione di un nuovo tratto di strada di accesso allo stabilimento produttivo DE MATTEIS NATURAL FOOD srl.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1 La Normativa Europea

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all'attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.

Recependo alcuni tra gli input più significativi in tema ambientale del trattato costitutivo della Comunità Europea, la Direttiva si pone l'obiettivo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente."

L'art. 3 della Direttiva ci fornisce indicazione sugli ambiti di applicazione indicando che viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

[...]

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. [...]

2.2 La Normativa Nazionale

La direttiva Europea è stata recepita a livello nazionale con l'entrata in vigore della Parte II del Decreto Legislativo n.152 del 2006 (Norme in Materia Ambientale). I contenuti della parte seconda del decreto riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) sono stati integrati e modificati con il successivo Decreto Legislativo n.4 del 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale". Ulteriori modifiche sono state apportate con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.128 del 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69." Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.104 del 2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

Art. 6 (Oggetto della disciplina)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Art. 11 (Modalità di svolgimento)

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art.12 (Verifica di Assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, (1) l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (2) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

2.3 La Normativa Regionale

La Regione Umbria ha definito in ambito regionale i campi di applicazione e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica con la Legge Regionale n.12 del 2010 (*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) integrata dalla L.R. 1/2015 e dal D.G.R. n° 233 del 13/03/2018.

Con l'art. 3 della Legge Regionale n.12 del 2010 vengono definiti gli ambiti di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

- b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza ambientale, di seguito denominata VInCA, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all' articolo 9, nei casi:

- a) di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori;

- b) di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS:

- a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati;
- e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b).

L'art. 9 della L.R. 12/2010 definisce la verifica di assoggettabilità ordinaria e semplificata della Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

1. La Verifica di assoggettabilità ordinaria dei piani o programmi si conclude con un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS, assunto dall'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione della richiesta avanzata dal Proponente o dall'Autorità procedente. Il Proponente e/o l'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente apposita istanza, allegando su supporto cartaceo e informatico il Rapporto preliminare redatto con riferimento ai criteri definiti nel regolamento di attuazione, di cui all' articolo 27. Nel medesimo regolamento sono previste anche le modalità per lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità. L'Autorità competente si avvale della Conferenza della Verifica di assoggettabilità per acquisire le valutazioni dei soggetti portatori di competenze ambientali.

2. Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta relazione motivata.

Con il DGR N. 861 del 26/07/2011 vengono apportate delle modifiche al testo della L.R.12/2010 definendo in maniera più precisa i campi di applicazione e le procedure in materia di VAS. Nell'ALLEGATO A del presente decreto sono individuate le seguenti "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica:

1. Criteri generali per la applicazione della procedura di VAS in ambito regionale
2. Definizioni e individuazione dei soggetti per applicazione VAS in ambito regionale
3. Ambito di applicazione
4. Fasi e modalità del procedimento in ambito regionale
5. Integrazione e coordinamento delle procedure

In particolare, si riporta in seguito il punto 3 di suddetto allegato riguardante l'ambito di applicazione della VAS:

1. Disposizioni generali

Le presenti disposizioni riguardano i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.

Sono sottoposti a VAS i piani o programmi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. 12/2010.

Sono sottoposti a VAS, all' esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS, i piani o programmi di cui all' art. 3 comma 3 della l.r. 12/2010.

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

I piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b) dell'art. 3 della l.r. 12/2010, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS.

Nel caso di varianti, a piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, che non introducano impatti significativi sull'ambiente in base ad elementi oggettivi, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata, ai sensi dell'art. 9 comma 2, all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta relazione motivata.

2. Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e provinciale

Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale, così come definita e disciplinata dalle leggi regionali 22 febbraio 2005 n. 11 e 26 giugno 2009 n. 26, e sempre che ne ricorrano le condizioni, si specifica che:

a) la Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 12/2010, è l'Autorità competente per la VAS per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi gli strumenti attuativi;

b) sono da sottoporre direttamente a procedura VAS:

- PRG, parte strutturale e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale;
- PRG, parte operativa, contestuale al PRG, parte strutturale. In tal caso la procedura di VAS è unica;
- PRG, parte operativa, quando non è contestuale al procedimento della parte strutturale. Ai fini della valutazione si dovrà tener conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG, parte strutturale;
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali che riguardano l'intero territorio;

c) sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 9 della l.r.12/2010, al fine di stabilire se il piano debba essere sottoposto a procedura di VAS:

- le varianti al PRG parte strutturale che riguardano porzioni del territorio comunale ovvero l'intero territorio solo per specifici tematismi;
- le varianti parziali al PRG parte operativa effettuate anche a mezzo di piano attuativo. La verifica di assoggettabilità tiene conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG parte strutturale;
- le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, approvati in base alla normativa previgente alla l.r. 31/1997 effettuate anche a mezzo di piano attuativo;
- le varianti parziali al PRG conseguenti ad accordi di programma, al procedimento di SUAP, per effetto di ogni altra disposizione normativa;
- le varianti parziali al PTCP che riguardano porzioni del territorio provinciale ovvero che riguardano l'intero territorio ma solo per specifici tematismi; 6

• i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui agli artt. 20 e 28 della l.r. 11/2005 e i piani urbani complessi di cui alla l.r. 13/97 nel caso in cui i relativi strumenti urbanistici generali non sono stati sottoposti alle procedure di VAS in quanto approvati antecedentemente all'entrata in vigore della relativa disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006. d) sono sottoposti a procedura di verifica semplificata, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della l.r. 12/2010: i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2005, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 2 della l.r. 12/2010, che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente; e) sono esclusi dalle procedure di VAS:

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

- i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS;
- le modifiche dei piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;

Nel punto 4 dell'ALLEGATO A vengono riportate le fasi e le modalità del procedimento di VAS in ambito regionale:

1. In base al disposto dell'art. 11 comma 1 Parte seconda del D. Lgs 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008 la procedura VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) svolgimento di una Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata;
- b) consultazioni preliminari;
- c) elaborazione del rapporto ambientale e della proposta di piani o programmi;
- d) svolgimento consultazioni del pubblico;
- e) valutazione del Rapporto ambientale attraverso l'espressione del parere motivato dell'Autorità competente;
- f) decisione;
- g) informazione sulla decisione;
- h) monitoraggio ambientale.

Fase a) verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 dell'art. 3 della l.r. 12/2010, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente su supporto informatico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I della Parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, individua i Soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'Autorità competente e a quella procedente.

3. L'Autorità competente indice la Conferenza di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.2, lettera (i) della l.r. 12/2010, per acquisire i pareri, valutazioni e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e per sentire l'autorità procedente al fine di verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. I soggetti convocati alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

4. L'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS, anche definendo eventuali prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al punto 1.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul BUR.

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

[...]

Con l'entrata in vigore della L.R. 1/2015 la normativa di disciplina della VAS, regolata dalla LR 12/2010, viene ulteriormente integrata dagli art.li 239, 240, 241 e 242. In particolare al comma 3 dell'art.293 della L.R. 1/2005 viene specificato che *"la VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 12/2010, delle varianti di cui all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5, 6 e gli interventi di cui all'articolo 212, comma 6, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di SUAPE, relativi a strumenti urbanistici generali. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 241"*.

Ultimo aggiornamento legislativo in tema di VAS a livello regionale lo abbiamo con il D.G.R. n° 233 del 13/03/2018 *Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica"* nel quale viene previsto un ulteriore aggiornamento delle precedenti specifiche procedurali teso soprattutto alla loro uniformità attraverso un'apposita modulistica dedicata e degli schemi di riferimento per i processi di verifica.

3. ANALISI DELL'INTERVENTO URBANISTICO

3.1 L'area di intervento

L'area di intervento è sita nel comune di Giano dell'Umbria, frazione Bastardo in Piazza del Mercato. L'ambito è un comparto produttivo aggregato ad altre realtà industriali situato nella zona centrale del paese adiacente ad una delle piazze principali, area di proprietà comunale destinata a parcheggio e spazio fiera.



Figura 1 - Inquadramento territoriale loc. Bastardo

Identificazione catastale

La società DE MATTEIS NATURAL FOOD srl è proprietaria del complesso industriale ad uso produttivo contraddistinto al catasto fabbricati con i mappali 1325 sub.3, 1325 sub.4 ed al catasto terreni con i mappali 2072 e 2074 del comune di Giano Dell'Umbria.




Figura 2 - Estratto di mappa Catastale

3.2 Opere oggetto dell'intervento

L'oggetto della presente è la richiesta del Permesso di Costruire in Variante al PRG ed al P.A. per la realizzazione di una nuova strada di accesso allo stabilimento produttivo di proprietà della Società De Matteis Natural Food srl sito in Giano dell'Umbria, Fraz. Bastardo in Piazza del Mercato.

La De Matteis Natural Food srl, società controllata del Gruppo De Matteis Alimentare, opera nel settore alimentare con produzione di pasta da grani duri. La sede operativa del Gruppo Alimentare De Matteis è sita a Flumeri (AV) dove è ubicato il sito produttivo della Pasta "Armando", marchio molto conosciuto a livello nazionale.

Il sito produttivo di Bastardo di Giano dell'Umbria è stato acquisito dalla stessa azienda mediante procedura di vendita da parte del Tribunale di Spoleto a seguito del concordato fallimentare dell'Industria Alimentare Filiberto Bianconi 1947. L'azienda Filiberto Bianconi 1947, dopo la scissione effettuata nel 2009 dall'Azienda Bianconi spa e la conseguente suddivisione dell'area produttiva in due parti, di fatto non ha mai avuto un accesso autonomo allo stabilimento da strada pubblica e per questo ha richiesto la realizzazione di una nuova strada di accesso. A tale scopo il Comune di Giano dell'Umbria, mediante asta pubblica, ha messo a disposizione la proprietà dell'area, poi acquistata dalla società in concordato fallimentare, per la realizzazione di questa opera di primaria importanza.

La strada verrà realizzata utilizzando uno spazio, ora con destinazione a verde pubblico di Piano Attuativo, che percorre in maniera parallela la prospiciente recinzione dell'azienda Alimenti Zootecnici Bianconi (part.ile n°2072-2074) e riguarderà anche la modifica della viabilità di accesso. Si realizzerà

partendo dalla quota della Piazza attuale e con un tratto in leggera pendenza lungo 70,00 mt, al fine di superare il dislivello preesistente, al cancello d'ingresso della Soc. De Matteis. La strada verrà realizzata con superficie rotabile in massetto di calcestruzzo ed avrà le dimensioni e particolari costruttivi come riportato nelle tavole di progetto.

La realizzazione delle opere che sono state progettate con l'intervento in oggetto consentirà un miglioramento dell'attività produttiva aziendale attraverso il decongestionamento della viabilità di mezzi pesanti in quell'area eliminando la promiscuità di accesso al sito produttivo che fino ad oggi avveniva tramite un'unica strada di accesso condivisa con l'azienda Alimenti Zootecnici Bianconi.



Figura 3 - Individuazione dell'area di proprietà (colore rosso) e della localizzazione dell'intervento in oggetto (colore blu)

4. PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA

4.1 Pianificazione paesaggistica e tutela dei beni culturali e del paesaggio

Il principale riferimento legislativo per la tutela paesaggistica è il D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese.

Come evidenziato nella Figura 2 riportata di seguito l'area in oggetto non ricade in nessuna area sottoposta a vincolo secondo l'art. 136 del D.lgs n.42/2004.




Figura 4 - Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004 art. 136

4.2 Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, noto anche come PAI, è stato redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, ai sensi della L. 183/89 e del D.L. 180/98, ed interessa il 95% del territorio umbro.

Il P.A.I. si pone come obiettivo la ricerca di un assetto che, salvaguardando le attese di sviluppo economico, minimizzi il danno connesso ai rischi idrogeologici e costituisca un quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture ed in generale agli investimenti nei territori che insistono sul bacino del Fiume Tevere.

In quanto premessa alle scelte di pianificazione in senso lato, il P.A.I. individua i meccanismi di azione, l'intensità e la localizzazione dei processi idrogeologici estremi, la loro interazione con il territorio e quindi in definitiva la caratterizzazione di quest'ultimo in termini di pericolosità e di rischio.




Figura 5 - Estratto di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

L'area in oggetto non ricade in nessuna fascia prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico.

4.3 Aree naturali protette

Il territorio umbro è dotato di importanti risorse ambientali che costituiscono vere e proprie risorse strategiche per lo sviluppo della società e dell'intero sistema economico della Regione. L'esigenza di garantire le aree naturalisticamente e paesaggisticamente più significative ha costituito la premessa per l'istituzione delle Aree Naturali Protette, con l'intento di salvaguardare queste ricchezze da ogni fenomeno alterativo e di tutelare l'equilibrio biologico, la biodiversità della specie, la protezione e la conservazione dei differenti tipi di habitat.

Le aree naturali identificate come protette nella Regione Umbria sono:

- Parco del Monte Cucco.
- Parco del Monte Subasio.
- Parco del Lago Trasimeno.
- Parco di Colfiorito.
- Parco fluviale del Tevere.
- Parco fluviale del Nera.
- Sistema territoriale Monte Peglia e Selva di Meana.

L'area oggetto di intervento non risulta ricadere in nessuna area naturale protetta.

4.4 Rete Natura 2000

Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea istituita dall'Unione Europea per garantire la conservazione della diversità biologica, è stata istituita in base alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" e si pone in continuità con la direttiva 79/409/CEE "Uccelli", relativa appunto alla conservazione degli uccelli selvatici. È finalizzata alla salvaguardia delle biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli stati membri; in tal senso vengono identificate specifiche aree denominate SIC (Siti di interesse comunitario), ZSC (Zone speciali di conservazione) e, grazie all'integrazione della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli), ZPS (Zone di protezione speciale). La Regione Umbria ha costituito una propria rete composta da 102 siti di cui: 94 ZSC, 5 ZPS, 1 SIC "Lago di S. Liberato", 1 ZSC/ZPS "Palude di Colfiorito" e 1 SIC/ZPS "Monti Sibillini" che interessano il 15,9% del territorio regionale per una superficie complessiva di circa 140.000 ettari, con parziale sovrapposizione areale di alcuni ambiti.

Una delle misure più significative per la realizzazione della rete Natura 2000 è costituita dalla valutazione di incidenza, introdotta dall'art. 6 della direttiva Habitat e dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale. Essa, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ed uso sostenibile del territorio. La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo cui si ritiene necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Come evidenziato nella Figura 6 riportata in seguito, l'area oggetto della variazione del piano non risulta interessata da nessuna perimetrazione di zona SIC/ZSC o ZPS.

Comune di Giano dell'Umbria Prot. n. 0005935 del 04-06-2021 arrivo Cat. 10 Cl. 2



Figura 6 - Estratto di mappa Rete Natura 2000

5. PIANIFICAZIONE IN AMBITO REGIONALE E COMUNALE

La materia di pianificazione territoriale nella Regione Umbria è disciplinata dalla legge regionale 21/1/2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate". Il Testo unico ha definito una nuova impostazione di pianificazione che attribuisce ai vari livelli istituzionali (Regione, Province, Comuni) le dimensioni che possono caratterizzare, anche contestualmente, i diversi strumenti pianificatori:

- *strategica e programmatica*, caratterizzata dalla costruzione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale volta a definire schemi di assetto condivisi dai livelli istituzionali e dai cittadini;
- *regolativa* che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento di strategie e di programmi;
- *conservativa* con valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica previsti dal T.U. n.1/2015 sono:

- Il Programma Strategico Territoriale (PST), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica e programmatica;
- Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e parzialmente conformativa ove previsto dalla relativa disciplina;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento di pianificazione territoriale di dimensione strategica, programmatica e regolativa;
- Il Piano Regolatore Generale (PRG) strumento di scala e livello comunale articolato in:
 - PRG parte strutturale di dimensione strategica, programmatica e parzialmente conformativa;
 - PRG parte operativa di dimensione regolativa e conformativa;
- I piani di settore, previsti da norme nazionali e regionali, di dimensione strategica, programmatica regolativa e conformativa.

5.1 Il Programma Strategico Territoriale (P.S.T.)

Il Programma Strategico Territoriale, istituito dalla legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1, ha la funzione di sviluppare la propria azione strategica «in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economico-finanziaria, nonché con i riferimenti programmatici europei e nazionali», perseguendo le finalità generali di governo del territorio che si sostanziano nel:

- fornire elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- configurarsi come strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e degli enti locali, nonché strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio comprensive della valorizzazione del paesaggio;

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

- esercitare l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicitare le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;
- promuovere la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali, nazionali e interregionali;
- individuare i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali perseguendo il rapporto coerente tra la localizzazione delle funzioni e dei servizi, il sistema della mobilità e delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.

La legge delinea il PST come uno strumento programmatico territoriale fortemente legato alle scelte strategiche regionali declinate in coerenza con le politiche di sviluppo statale e comunitarie, caratterizzanti i programmi economico finanziari di questi livelli istituzionali; strumento che ha pure l'ambizione di stimolare una progettualità organica e integrata dai territori, fornendo uno sfondo coerente delle opportunità di sviluppo messe in campo dalle varie politiche settoriali. Di queste politiche, che si esprimono con piani e programmi, la legge fornisce una precisa indicazione su quali possono essere ritenute di maggior significato per dare un ordine allo sviluppo antropico nel territorio attraverso il PST che infatti deve indicare:

- la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie, stradali ed escursionistiche, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;
- la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali;
- l'area di sedime dell'aeroporto regionale dell'Umbria, definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso;
- le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale ed ambientale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema ed alla valorizzazione delle specificità.

5.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice per i Beni culturali e il Paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012 ha preadottato, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 26 giugno 2009, n.13, la Relazione Illustrativa del Piano Paesaggistico Regionale con il relativo Volume 1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive". I lavori del Comitato Tecnico Paritetico proseguono per l'elaborazione dei contenuti del Volume 2.

Il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi:

- identifica il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;
- prevede i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

- definisce le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.

Il P.P.R. interviene a garanzia:

- della tutela dei beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- della qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l'intero territorio regionale;
- delle indicazioni e dei contenuti dei progetti per il paesaggio;
- degli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.

I contenuti del P.P.R. comprendono:

- la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative;
- la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta e la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali;
- la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;
- l'individuazione dei beni paesaggistici, con la definizione delle loro discipline di tutela e valorizzazione;
- la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;
- la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

5.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento attraverso il quale le Province svolgono la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. Il PTCP è un piano strutturale, in esso sono coinvolti tutti gli aspetti di primaria importanza, si promuovono, l'integrazione dei vari strumenti di pianificazione per perseguire il primario obiettivo di un equilibrato processo di sviluppo, compatibile con le risorse naturali e paesaggistiche

Approvato con d.c.p. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex l.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il testo unico l.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15, la dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina in coerenza al PST ed in conformità al PPR.

Le provincie con il PTCP:


- raccordano e coordinano i diversi piani sovracomunali nei limiti dagli stessi previsti;
- forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le azioni pianificatorie;

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------


- promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un'elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale;
- esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale;
- Promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell'integrazione delle rispettive politiche territoriali.

Si riportano in seguito gli stralci di PTCP significativi per il contesto urbanistico dell'area oggetto di rapporto preliminare:

Provincia di Perugia - PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



- Emergenze storico-architettoniche
- NUCLEI STORICI
- ▲ EDIFICI RELIGIOSI
- ▲ CHIESE
- Localizzazione censire storico-architettoniche (PT lista acquisizione 2001)
- ▲ Limiti Provinciali
- Limiti Comunali
- Strade regionali scala 25.000
- Strade provinciali scala 25.000
- Aggiornamento strade provinciali (datate) della viabilità provinciale
- Contorni esteri e di elevato interesse naturalistico "Classe AA" (PTCP Art.36) (alabastro A.2.1.2)
- Contorni esteri e di elevato interesse naturalistico "Classe AA" approvati nei PRG comunali (PTCP Art.36) (alabastro A.2.1.2)
- Aree in classe 3-2-1-4a-4b elevate e ricomprese dalla L. 27/2000, Art. 54. (PTCP Art.36)
- Aree urbane zonificate e interessate da processi di urbanizzazione ricomprese nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale (Classe 1)
- Aree di agricoltura intensiva ricomprese nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale (Classe 2)
- Sistema reticolare principale di riferimento per la zonizzazione ricomprese nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale (Classe 3)
- Aree di elevato interesse naturalistico: Aree ad elevata diversità floristico-vegetazionale, aree forestali di gestione, gestioni estive non ordinarie della Gola del Rotolone (Classe 4a)
- Aree di interesse turistico: ZRC - Zone di Riposo e Cultura
- Aree di notevole interesse pubblico (D Lgs 42/04, Art. 136, comma 1, lett. a) e b) (PTCP Art.36)
- Aree di notevole interesse pubblico approvate nei PRG comunali (D Lgs 42/04, Art. 136, comma 1, lett. a) e b) (PTCP Art.36)
- Aree di notevole interesse pubblico (D Lgs 42/04, Art. 136, comma 1, lett. a) e b) (PTCP Art.36)
- Aree di interesse archeologico (D Lgs 42/04, Art. 142, comma 1, lett. a) (PTCP Art.36)
- Aree di interesse archeologico approvate nei PRG comunali (D Lgs 42/04, Art. 142, comma 1, lett. a) (PTCP Art.36)
- Aree archeologiche definite (D Lgs 42/04, Art. 142, comma 1, lett. a) (PTCP lista acquisizione 2001)
- Zone interessate da vali d'acqua (D Lgs 42/04, Art. 142, comma 1, lett. b) (PTCP Art.36)




Esit. HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METVIASIA

Figura 7 - PTCP provincia di Perugia, estratto di mappa

Comune di Giano dell'Umbria Prot. n. 0005935 del 04-06-2021 arrivo Cat. 10 Cl. 2

Provincia di Perugia - PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



Emergenze storico architettoniche

- NUCLEI STORICI
- Strade regionali scala 25.000
- Strade provinciali scala 25.000
- - - Aggiornamento strade provinciali (catasto della viabilità provinciale)
- Aree archeologiche definite (D.lgs 42/2004 art.142, comma 1 lett.m) (rif.data acquisizione 2001)
- Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ufficiali PTCP
- Fasce di rispetto dei corsi d'acqua approvate nei PRG comunali (D.Lgs 42/04, Art.142, comma 1, lett.c. PTCP Art.39)
- Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri (D.Lgs 42/04, Art.142, comma 1, lett.c, b. PTCP Art.39)
- Ambiti di salvaguardia paesaggistica delle aree boscate (D.Lgs 42/04, Art.142, comma 1, lett.g. PTCP Art.39)
- Ambiti di salvaguardia paesaggistica delle aree boscate adeguati nei PRG comunali (D.Lgs 42/04, Art.142, comma 1, lett.g. PTCP Art.39)
- Zone di salvaguardia paesaggistica corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale (PTCP art.39, comma 4, rif 7.b)
- Corsi d'acqua sottoposti a tutela (D.Lgs 42/04)

1:10,000




Figura 8 - PTCP provincia di Perugia, Estratto di Mappa

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

L'estratto di mappa di cui alla Figura 5, relativo al PTCP attualmente in vigore con delibera del Consiglio provinciale n. 32 del 18/12/2020 "Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP)", evidenzia come l'area in oggetto ricada in **zona di salvaguardia paesaggistica corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale (PTCP, art.39 comma 4 rif. 7b)**.

5.4 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Giano dell'Umbria

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico che disciplina la realizzazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio del comune di Giano dell'Umbria ed è composto da:

- PRG Strutturale approvato con Delibera di Approvazione del C.C. n°23 del 14/07/2020 e sottoposto a parere motivato favorevole a processo di VAS (Art. 15 del D.Lgs. n.152/06) con Determinazione Dirigenziale n°8674 del 02/09/2019 della Regione Umbria. Il PRG strutturale è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale con il quale viene stabilita la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica
- PRG Operativo approvato dal Consiglio Comunale con atto N°26 del 28/06/2005, implementa, dove espressamente previsto, i contenuti del PRG parte strutturale e, conseguentemente ad esso, ne approfondisce gli indirizzi, ne attua le direttive e ne recepisce le prescrizioni al fine di poter dare attuazione agli interventi previsti ed ammessi.

Vengono riportate di seguito gli stralci delle tavole del PRG Strutturale ed Operativo significative per l'analisi dell'area oggetto di intervento ed i relativi vincoli che emergono dall'analisi delle stesse. Vengono inoltre riportate le relative prescrizioni contenute all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione riferite al PRG in vigore:

Coerenza dell'area in oggetto con la pianificazione del PRG Strutturale:




Figura 9 - PRG Strutturale, TAV.1 - Contenuti Urbanistici e sistema vincolistico

L'area oggetto di intervento, come identificato nella Tav.1, risulta essere contenuta nell'area di vincolo ambientale "Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali (PTCP)".




Figura 10 - PRG Strutturale, TAV.2 – Uso e tipologia del territorio.

li Giano dell'Umbria Prot. n. 0005935 del 04-06-2021 arrivo Cat. 10 Cl. 2




Figura 11 - PRG Strutturale, TAV.3 - Ambiti ed elementi a sensibilità paesaggistica elevata.

L'intero territorio comunale è suddiviso in molteplici unità di paesaggio (U.d.P.) ciascuna delle quali identifica un determinato e specifico sistema paesaggistico. Come riportato in Figura 8 la zona in oggetto ricade nell'ambito dell'U.d.P. n°93 "Valle del Puglia" sistema di pianura e di valle. Ambiti di compensazione degli elementi paesaggistici, con direttive di qualificazione del paesaggio in alta trasformazione.




Figura 12 - PRG Strutturale, TAV.4 - Rete ecologica locale e risorse naturalistico-ambientali;

Coerenza dell'area in oggetto con la pianificazione del PRG Operativo:




Figura 13 - PRG Operativo - Estratto di Tav.1

Come evidenziato nella Tavola 1 del PRG Operativo, l'area in oggetto risulta contenuta all'interno della zona **C7 – Ambito Piazza del Mercato (Art. 36, N.T.A.)**.

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

6. LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

6.1 Rete Ecologica della Regione Umbria (R.E.R.U.)

La Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesaggistici e di unità territoriali di tutela ambientale a scala regionale. Il progetto RERU ha permesso la realizzazione di una rete ecologica multifunzionale a scala regionale atta ad integrare gli aspetti dell'assetto ecosistemico nei processi di trasformazione dei suoli e nelle attività di gestione del territorio umbro contribuendo all'attuazione delle strategie a scala sovregionale ed europee.

La RERU ricopre diverse funzioni di importanza strategica per la tutela ambientale e per la qualità della vita, funzioni che spaziano dalla conservazione della natura all'offerta di spazi più spiccatamente diretti alla fruizione umana. La RERU, in aggiunta, offre un supporto territoriale per eventuali azioni future di ripristino e di riqualificazione ecosistemica, favorendo l'applicazione di tecniche di pianificazione e di progettazione ecologica che distribuiscano e ottimizzino le iniziative gestionali volte alla conservazione della natura e del paesaggio, anche quello non interessato da provvedimenti localizzati di tutela ambientale.

Come riportato nella Figura 14 l'area in oggetto non è interessata da nessuna perimetrazione stabilita dalla R.E.R.U.




Figura 15 - Estratto di R.E.R.U.

6.2 Piano Regionale della Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito anche PTA o Piano 2009) è uno specifico piano di settore che, a livello regionale, costituisce strumento di pianificazione per la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche. Il PTA si applica in ambito regionale ed attua gli obiettivi previsti nei Piani di Gestione dei Bacini dei Distretti Idrografici (PdG) i quali costituiscono specifici Piani di settore previsti sia dalla normativa italiana (DLgs.152/06) sia dalla sovraordinata normativa comunitaria, la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque".

Il PTA della Regione Umbria è stato approvato, ai sensi della Legge regionale 10 dicembre 2009 n.25 "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n.1, 23 dicembre 2004, n.33 e 22 ottobre 2008, n.15" (di seguito LR 25/09), con deliberazione del Consiglio regionale n.357 del 1 dicembre 2009, e pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BUR - serie generale n. 5 del 27 gennaio 2010.

In relazione alla variante in oggetto, le aree considerate non sono comprese all'interno delle aree protette dal Piano di Tutela delle Acque Aggiornamento 2016/2021 Testo PTA2.

6.3 Strategia Energetica Ambientale Regionale (S.E.A.R)

La Strategia Energetica Ambientale Regionale (S.E.A.R) si configura quale strumento strategico fondamentale per seguire e governare lo sviluppo del territorio regionale sostenendo e promuovendo la filiera energetica, tutelando l'ambiente per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita, sulla base di una piena condivisione dello spirito della Roadmap europea 2050 di sostanziale decarbonizzazione dell'economia, che punta ad un abbattimento fino all'80% delle emissioni. La finalità della strategia è quella di definire scelte ed azioni per seguire e governare il fondamentale e decisivo intreccio fra energia, economia, ambiente e salute e per costruire consapevolmente un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della Strategia energetico ambientale regionale sono:

- Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili
 - Ridurre le emissioni di gas serra
 - Razionalizzare e ridurre i consumi energetici
 - Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile
- Tutela, valorizzazione e uso sostenibile delle risorse ambientali
 - Mantenimento e recupero dell'equilibrio idraulico e idrogeologico
 - Salvaguardia della qualità di corpi idrici
 - Contenimento del consumo di suolo
 - Riduzione della frammentazione degli habitat
 - Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale
- Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita
 - Migliorare la qualità della vita della popolazione (riducendo la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso superiore ai valori limite)
 - Incremento della mobilità sostenibile
 - Sensibilizzare, educare e formare la popolazione verso le tematiche ambientali e le relazioni con il settore energia.

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto.

6.4 Piano di Gestione dei Rifiuti

Compete alla Regione la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti quale riferimento pianificatorio per l'attuazione di sistemi di gestione di rifiuti conformi agli obiettivi del D.Lgs.152/2006. Pertanto, con Deliberazione n. 300 del 5 Maggio 2009, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

I principali contenuti del Piano sono:

- la definizione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
- le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda rifiuti urbani.

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto.

6.5 Piano Regionale della Qualità dell'Aria

Con delibera del Consiglio Regionale 17 Dicembre 2013, n. 296 la Regione Umbria ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria. Lo strumento di pianificazione regionale in merito alla gestione della qualità dell'aria recepisce le linee guida del D.Lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, il nuovo decreto è finalizzato a:

- individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.

Dopo una fase preliminare di analisi della qualità dell'aria, sono state individuate sul territorio regionale quattro "Aree di superamento" (Figura 15), dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono a indicare il permanere di situazioni di rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni PM10 e NO2. Queste aree identificano gli ambiti territoriali dove indirizzare prioritariamente le iniziative di risanamento, e corrispondono ai territori dei Comuni di Corciano, Foligno, Perugia e Terni.



Figura 16 - Piano Regionale della qualità dell'aria - Aree di Superamento.

All'interno delle aree di superamento si rende necessario intervenire con specifiche misure di risanamento finalizzate a ridurre i livelli di inquinamento attraverso l'adozione, a livello locale, di azioni in grado di mitigare quelle che risultano essere le maggiori fonti di inquinamento.

Non rileviamo criticità o prescrizioni nella compatibilità di questo Piano con l'area oggetto di intervento.

6.6 Pianificazione Acustica Comunale

Con la Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447, poi recepita dalla Legge Regionale 6 giugno 2002 n. 8 ed il Regolamento Regionale 13 agosto 2004 n. 1, è stata affidata alle regioni la competenza ad emettere una specifica normativa per la definizione dei criteri in base ai quali i comuni procedono alla zonizzazione acustica del territorio e stabiliscono i criteri e le modalità per la valutazione di clima acustico.

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo la loro destinazione d'uso:

Classe	Descrizione
I – Aree particolarmente protette	rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.
III – Aree di tipo misto	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV – Aree di intensa attività umana	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V – Aree prevalentemente industriali	rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI – Aree esclusivamente industriali	rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Si riporta di seguito lo stralcio della tavola di interesse, per opportune valutazioni in merito si rimanda alla Relazione Acustica allegata al progetto:

7. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DI PIANO

La variazione di Piano riguarda la modifica della Tav.1 (Bastardo UTU 2A) del Piano Regolatore Generale parte Operativa del Comune di Giano dell'Umbria e consiste in:

- Variazione del tracciato planimetrico di viabilità di PRG e inserimento di un nuovo tracciato viario di collegamento tra via del Mercato e l'ingresso dello stabilimento produttivo De Matteis compreso nelle particelle 2072 e 2074 del Catasto Terreni del Comune di Giano dell'Umbria.
- Conseguente ripermimetrazione della zona C7 "Ambito Piazza del Mercato"

Si riporta in seguito la tavola progettuale dell'intervento previsto oggetto di variante:



Figura 18 - Tavola dello Stato Ante-Operam



Figura 19 - Tavola dello Stato Post-Operam

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

8.1 Caratteristiche e descrizione della modalità analitica utilizzata

In questa sezione andiamo ad analizzare gli eventuali impatti ambientali che la variazione di piano in esame potrebbe avere nell'area oggetto di intervento. Si fa presente che, data la consistenza minima della variante, che di per sé identifica scarsi effetti ambientali, potranno essere presi in considerazione gli impatti connessi alla realizzazione dell'intervento ed esaminati gli interventi di possibile mitigazione e/o compensazione. Si ribadisce a tale proposito, che la situazione ambientale risulta fundamentalmente analoga a quella precedentemente valutata nella procedura dell'intero strumento urbanistico generale (PRG) che è stato oggetto della procedura di valutazione ambientale (VAS), conclusa favorevolmente con parere motivato da Determinazione Dirigenziale n°8674 del 02/09/2019 della Regione Umbria.

La presente valutazione viene effettuata seguendo le linee guida suggerite dall'Allegato I alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., individuando gli impatti relativi ad ogni singola matrice ambientale, descrivendone le caratteristiche e ricollocando i risultati all'interno della seguente tabella esplicativa:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ

Nella tabella degli impatti viene trascurata la natura transfrontaliera di essi poiché si esclude che tale variante di piano, date le sue caratteristiche dimensionali, per la sua localizzazione e per la tipologia possa generare impatti a tale livello.

8.2 Ambiente Idrico

In merito alle interferenze con l'ambiente idrico, la variazione di piano in oggetto, non comporta particolari interferenze con corsi d'acqua o bacini del reticolo idrografico superficiale né risulta coinvolgere aree di interesse per la captazione di acqua idropotabile.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di scolo del tratto di viabilità in progetto, verranno realizzate delle canalette e dei pozzetti di raccolta acque e realizzata una tubazione di convogliamento alla rete idrica esistente.

Tabella riepilogativa degli impatti-ambiente idrico:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Non si rilevano impatti significativi	/	/	/	/	/	/

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

8.3 Suolo e Sottosuolo

Allo stato attuale, come stabilito dal Piano Attuativo vigente, lo spazio dove verrà realizzato il tratto stradale in oggetto risulta essere un piccolo tratto di area destinato a verde urbano utilizzato come spazio verde di delimitazione e di filtro tra il sito industriale e la piazza del Mercato. La realizzazione della strada porterà all'eliminazione di tale tratto verde ma, date le sue ridotte dimensioni, l'intervento causerà degli effetti minimi sul sistema ambientale del suolo e del sottosuolo.

Il passaggio del terreno ad uno stato di impermeabilità sarà mitigato attraverso degli accorgimenti progettuali ben definiti e attraverso degli inserimenti di tratti di terreno permeabile destinato a siepe ed arbusti.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Geologica allegata al progetto.

Tabella riepilogativa degli impatti – suolo e sottosuolo:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Rimozione terreno vegetale	Incremento dell'impermeabilizzazione e della zona ma compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area	Minima	Parziale	Permanente	Costante	No

8.4 Flora, Fauna, Ecosistemi

Come riportato nel capitolo 4.4 di questa relazione preliminare, l'area in oggetto non è interessata da interferenze relative alla rete Natura 2000 né da aree naturali protette, ma altresì è inserita in un contesto urbanistico di tipo industriale/produttivo. Per questo motivo l'intervento di progetto non risulta avere particolari interferenze con l'ambito della flora, fauna e dell'ecosistema preesistente e le modifiche apportate a tale ambito sono pressoché nulle.

La realizzazione del tratto stradale, come detto, porterà alla conversione del breve tratto di verde urbano presente con la conseguente eliminazione della piantumazione esistente che consiste in 15 esemplari di cipresso di cui alcuni in stato di estinzione. L'abbattimento di tali esemplari che svolgevano la funzione di barriera di separazione tra la piazza e il sito industriale ed a cui non è possibile ovviare in alcun modo, verrà compensata mediante la piantumazione di una siepe in Thuja di altezza 3 metri e dotata di impianto di irrigazione.

Tabella riepilogativa degli impatti – Flora:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Rimozione di piante esistenti	Nulla	Minima	Molto bassa	Permanente	Costante	Non rilevante

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

Tabella riepilogativa degli impatti – Fauna:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Non si rilevano impatti significativi	/	/	/	/	/	/

Tabella riepilogativa degli impatti – Ecosistemi:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Non si rilevano impatti significativi	/	/	/	/	/	/

8.5 Paesaggio ed Archeologia

Come specificato nei capitoli precedenti l'intervento in oggetto non risulta ricadere in aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e la modifica al Piano non comporterebbe alcun impatto sostanziale alla matrice paesaggistica. La variante in oggetto, inserita in un ambito industriale/produttivo già radicato nell'area di intervento, non apporterebbe trasformazioni sostanziali all'immagine attuale del paesaggio ed inoltre con l'utilizzo di opportuni strumenti di mitigazione, l'impatto risulterebbe quasi nullo.

Tabella riepilogativa degli impatti – Paesaggio e Archeologia:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Non si rilevano impatti significativi	/	/	/	/	/	/

8.6 Rumore

Per la valutazione della componente acustica è stato effettuato un approfondimento specifico contenuto nella RELAZIONE ACUSTICA allegata al progetto e di cui si riporta un breve tratto esplicativo relativo alla componente ambientale:

"Dai rilievi fonometrici effettuati è risultato che attualmente il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata del rumore ambientale, nell'area interessata dalla futura strada privata di accesso alla De Matteis Natural Food, rispetta i limiti di classe acustica per l'area di interesse nel tempo di riferimento diurno. Per la valutazione previsionale, occorre considerare che la futura strada sostituirà l'attuale via di accesso alla De Matteis e su di essa si sposteranno gli attuali transiti dei veicoli pesanti verso tale azienda. Pertanto la realizzazione di tale strada non comporterà variazioni all'attuale clima acustico ed il livello delle immissioni sonore è prevedibile che sia, come è attualmente, non superiore ai limiti di legge, in quanto non saranno introdotti nuovi contributi al clima acustico attuale.

Perciò in considerazione dei limiti assoluti e differenziali vigenti per il sito di interesse, del livello di rumore ambientale rilevato nel sito, nonché della valutazione previsionale del futuro clima acustico dopo la realizzazione dell'opera, non sono presumibili variazioni all'attuale livello di rumore ambientale

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

e quindi non si prevedono rischi di superamento dei limiti di legge assoluti e differenziali nel tempo di riferimento diurno".

Tabella riepilogativa degli impatti – Rumore e vibrazioni:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Non si rilevano impatti significativi	/	/	/	/	/	/

8.7 Atmosfera

Come già accennato, la realizzazione del nuovo tratto di strada non causerà un aumento del traffico veicolare ma semplicemente convoglierà sul nuovo accesso parte del traffico pesante diretto alla De Matteis Natural Food. Di conseguenza, parallelamente al mancato incremento di mezzi di trasporto, anche dal punto di vista emissivo non risulteranno aumenti sostanziali.

Tabella riepilogativa degli impatti – Atmosfera:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Non si rilevano impatti significativi	/	/	/	/	/	/

8.8 Salute Pubblica

L'intervento in esame dal punto di vista della salute e della sicurezza pubblica non mette in evidenza particolari effetti negativi. La nuova strada, confinante con la piazza del Mercato adibita a parcheggio auto e, nelle giornate di mercoledì, a mercato settimanale, sarà separata e ben delimitata dall'area della piazza attraverso un muro di confine ed una recinzione di protezione oltre alla piantumazione di una siepe. Inoltre verrà creata una zona di filtro veicolare nell'area prospiciente all'accesso della nuova strada che permetterà uno smistamento più celere dei mezzi pesanti tra la De Matteis Natural Food e La Alimenti Zootecnici Bianconi aumentando anche la sicurezza per la viabilità della zona.

Tabella riepilogativa degli impatti – Salute Pubblica:

IMPATTO	CARATTERE CUMULATIVO	AREA GEOGRAFICA INTERESSATA	PROBABILITÀ	DURATA	FREQUENZA	REVERSIBILITÀ
Modifica della viabilità e del traffico veicolare pesante	Vicinanza alle attività della vicina piazza del Mercato	limitata	Molto bassa	Permanente	Occasionale	No

Nel complesso si valuta POSITIVAMENTE il bilancio degli effetti attesi in quanto tutti gli elementi considerati hanno un effetto minimo o ininfluenza.

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Rapporto preliminare di VAS Variante al P.R.G. parte operativa del comune di Giano dell'Umbria Nuova strada di accesso allo stabilimento "De Matteis Special Food"	3 Maggio 2021
-----------------------------	--	---------------

9. CONCLUSIONI

Attraverso il processo di verifica intrapreso si è analizzato ogni aspetto dell'intervento in relazione ai diversi principi di sostenibilità; in particolare modo sono stati affrontati preliminarmente aspetti relativi alla coerenza esterna ed il rapporto con altri piani, alla coerenza interna con il PRG ed il Piano Attuativo ed in fase conclusiva è stato condotto un approfondimento sulle componenti ambientali specifiche con studi di settore.

Nel complesso, dalla documentazione analizzata, non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o lungo termine, in quanto non vengono introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle esistenti che possano col tempo alterare la situazione preesistente.

Alla luce delle analisi effettuate si ritiene che non sia necessario l'avvio di un processo di Valutazione Ambientale Strategica al progetto.

Il giudizio e le analisi non sono vincolanti ma di supporto al fine dell'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente in materia ambientale nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto dalla vigente norma in materia.



INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Inquadramento territoriale loc. Bastardo	14
Figura 2 - Estratto di mappa Catastale	15
Figura 3 - Individuazione dell'area di proprietà (colore rosso) e della localizzazione dell'intervento in oggetto (colore blu)	16
Figura 4 - Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004 art. 136.....	17
Figura 5 - Estratto di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).....	18
Figura 6 - Estratto di mappa Rete Natura 2000.....	20
Figura 7 - PTCP provincia di Perugia, estratto di mappa	25
Figura 8 - PTCP provincia di Perugia, Estratto di Mappa	26
Figura 9 - PRG Strutturale, TAV.1 - Contenuti Urbanistici e sistema vincolistico.....	28
Figura 10 - PRG Strutturale, TAV.2 – Uso e tipologia del territorio.....	29
Figura 11 - PRG Strutturale, TAV.3 - Ambiti ed elementi a sensibilità paesaggistica elevata.	30
Figura 12 - PRG Strutturale, TAV.4 - Rete ecologica locale e risorse naturalistico-ambientali;	31
Figura 13 - PRG Operativo - Estratto di Tav.1.....	32
Figura 14 - PUC Piazza del Mercato. Tavola del Verde	33
Figura 15 - Estratto di R.E.R.U.	35
Figura 16 - Piano Regionale della qualità dell'aria - Aree di Superamento.....	38
Figura 17 - Comune di Giano dell'Umbria, Piano Comunale di Classificazione Acustica	40
Figura 18 - Tavola dello Stato Ante-Operam	41
Figura 19 - Tavola dello Stato Post-Operam.....	41